

ALLEGATO " " AL NUMERO DI FASCICOLO
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO



ART. 1

Su iniziativa dei coniugi Pompeo e Maria Maddalena Vagliani e dell'Opera Pia Barolo,
è costituita una Fondazione con la denominazione

**"Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi sulla storia della scuola
e del libro per l'infanzia"**

in forma abbreviata

"Fondazione Tancredi di Barolo"

ART. 2

La Fondazione ha sede in Torino, Palazzo Barolo, Via delle Orfane, 7.

L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato solo dal
Consiglio di Amministrazione mediante modifica statutaria.

ART. 3

La Fondazione, che si ricollega alla tradizione di iniziative di carattere pedagogico
promosse nell'ottocento dai Marchesi Giulia e Tancredi Falletti di Barolo, accanto a
quelle Assistenziali e di Protezione dell'Infanzia e dell'Adolescenza, a partire dalla
costituzione dei primi asili in Piemonte, in particolare ha per scopo di:

- 1) coinvolgere in modo sistematico il mondo della scuola, con contributi di tipo
scientifico e di ricerca ma anche di "servizio";
- 2) incrementare le collezioni della Fondazione per conseguire le finalità e così realizzare
i programmi deliberati;
- 3) promuovere la salvaguardia, l'acquisizione, il riordino e la valorizzazione di fondi
librari, documentari e iconografici di interesse storico legati al mondo dell'infanzia e
della scuola in Italia e in Europa;

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- 4) mettere a disposizione tutti i materiali, a studiosi e a ricercatori, con apertura del Centro Studi nella biblioteca ed istituendo borse di studio;
- 5) operare come Centro di documentazione e informazione "on line" su attività e iniziative analoghe, realizzando una pubblicazione periodica, non quotidiana;
- 6) sviluppare una riflessione critica sul valore educativo, storico, letterario, artistico e di sviluppo della creatività del libro per l'infanzia e per la scuola anche in riferimento alla pubblicistica attuale, organizzando, promuovendo ed ospitando incontri, seminari, pubblicazioni, mostre, spettacoli, onde coinvolgere anche il grande pubblico;
- 7) realizzare e gestire l'Esposizione Permanente "Tra educazione e ricreazione" attivando percorsi specifici dedicati alle scuole;
- 8) essere punto di riferimento e coordinamento sul territorio della Regione Piemonte per iniziative inerenti la storia della scuola, della pedagogia e dell'editoria per l'infanzia, collaborando con Enti che perseguono finalità analoghe.

La Fondazione, escluso ogni scopo lucrativo, svolge ogni altra attività mobiliare e immobiliare funzionalmente connessa agli scopi enunciati ed esaurisce i propri fini statutari nell'ambito della Regione Piemonte alla quale chiederà di essere legalmente riconosciuta.

TITOLO II

Patrimonio

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dalla biblioteca, dall'Archivio, dalle raccolte e dalle infrastrutture offerte in dotazione da Pompeo e Maria Maddalena Vagliani al momento della costituzione della Fondazione ed il cui valore è stato determinato complessivamente in Euro 703.000.

La Biblioteca e l'esposizione permanente "Tra Educazione e Ricreazione" saranno collocate a Torino nella sede di Palazzo Barolo dove saranno assicurate dal Fondatore



Opera Pia Barolo le necessarie condizioni di locali e di servizi atte alla loro conservazione ed al loro funzionamento; la Regione Piemonte e la Città di Torino si sono impegnate a garantire le condizioni di avvio dell'attività della Fondazione, intervenendo per le necessarie opere di ristrutturazione, restauro, catalogazione e allestimento.

Partecipano inoltre alla conservazione, utilizzo, valorizzazione e sviluppo del patrimonio sulle basi di apposite convenzioni annuali e contributi specifici, anche in servizi.

L'Università di Torino si è impegnata a garantire il necessario presidio scientifico attraverso la presenza dei due rappresentanti nominati dal Rettore.

Parte dei materiali della Fondazione potranno essere utilizzati per realizzare l'Esposizione Permanente "Tra educazione e ricreazione";

- 2) dai successivi incrementi del patrimonio e da erogazioni di soggetti pubblici e privati, espressamente destinati a patrimonio;
- 3) dai beni mobili, compresi libri, opuscoli, riviste, carte di archivio, manoscritti, disegni e opere d'arte, strumenti di lavoro, strutture espositive e di conservazione;
- 4) da eventuali beni immobili;

Le entrate a disposizione della Fondazione sono costituite:

- 1) da eventuali sussidi convenzionati e non di Fondatori e di terzi, nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervengano senza espressa destinazione a patrimonio;
- 2) da eventuali introiti, diretti o indiretti, provenienti dalla fornitura di servizi, studi, consulenze, esposizioni.

ESERCIZIO

ART. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

TITOLO III

ORGANI

ART. 6

Sono Organi della Fondazione:



- 1) il Consiglio di Amministrazione
- 2) il Presidente
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, salva successiva modifica dello statuto, ed è così composto:

- 1) dai co-fondatori signori coniugi Pompeo e Maria Maddalena VAGLIANI che ne sono membri di diritto; qualora uno di essi non possa o non voglia far parte del Consiglio di Amministrazione, l'altro co-fondatore provvederà alla nomina del sostituto, mentre nel caso in cui entrambi i coniugi VAGLIANI non possano o non vogliano far parte del Consiglio di Amministrazione saranno sostituiti da due Consiglieri nominati dal Presidente dell'Opera Pia Barolo;
- 2) da due Consiglieri nominati dal Presidente dell'Opera Pia Barolo;
- 3) dagli Assessori alla Cultura di Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino, o loro delegati;
- 4) da due Consiglieri nominati dal Rettore dell'Università di Torino.

I Consiglieri diversi dai Co-Fondatori restano in carica per tre anni e possono essere nuovamente nominati.


Qualora qualcuno dei Consiglieri diversi dai Co-Fondatori venga a cessare per qualsiasi causa dalla carica anteriormente alla scadenza del suo mandato, il suo sostituto verrà nominato con le medesime modalità.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può deliberare se è presente la maggioranza dei membri già designati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio nomina il segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

ART. 8





Il Consiglio di Amministrazione, convocato per iscritto dal Presidente con quindici giorni di preavviso, si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta tre membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente.

Il Consiglio delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti col personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- 1) approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- 2) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della fondazione in titoli pubblici o privati, ovvero in beni immobili;
- 3) nomina i membri del Comitato Scientifico;
- 4) provvede all'approvazione ed aggiornamento del regolamento della Fondazione, e consultandosi con il Comitato Scientifico, alla determinazione delle norme riguardanti l'attività scientifica, all'accettazione degli incarichi di consulenza, alla fissazione dei compensi ed onorari, allo sviluppo della biblioteca e dell'Archivio, alla concessione di borse di studio e contributi di ricerca;
- 5) elabora il programma annuale delle attività, i progetti prioritari, reperisce e assegna le risorse per la realizzazione dei programmi, avvalendosi della collaborazione del Direttore, che risponde al Consiglio per la realizzazione e la gestione operativa ed economica finanziaria dei programmi previsti, collaborando con i membri del Comitato Scientifico coinvolti.
- 5) determina annualmente il compenso spettante al Direttore ed ai Revisori dei Conti essendo l'attività dei Consiglieri a titolo gratuito.

IL PRESIDENTE

ART. 9

La presidenza spetta di diritto e a vita al dott. Pompeo VAGLIANI e, nel caso in cui egli non possa o non voglia assumere la Presidenza, alla signora Maria Maddalena VAGLIANI.

Qualora entrambi i coniugi VAGLIANI non possano o non vogliano assumere la carica di Presidente, questi verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, resterà in carica tre anni e potrà essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente è nominato con il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione che costituiscano anche la maggioranza dei presenti.

Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione.

Il Consiglio può nominare nel suo seno un Vice Presidente che può sostituire il Presidente assente od impedito.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 10

Il Comitato Scientifico è composto da sette o più membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che durano in carica cinque anni; ne faranno parte di diritto i due Consiglieri nominati dal Rettore dell'Università di Torino ed il Presidente della Fondazione.

In caso di vacanza in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alle nuove nomine scegliendo ogni nuovo membro da una terna di nomi proposti dal Comitato Scientifico stesso.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

In caso di vacanza, non dovuta a scadenza del mandato, i membri sostituiti durano in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Le relative decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri nominati dal Rettore dell'Università di Torino che fanno parte del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Associazione garantiscono i collegamenti e curano i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.

ART. 11

Il Comitato Scientifico, si riunisce almeno tre volte all'anno.

Può essere convocato anche con maggior frequenza per iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Il Comitato Scientifico, almeno una volta all'anno è convocato dal presidente del Consiglio di Amministrazione per la stesura e l'approvazione del programma di lavoro annuale.

Il Comitato Scientifico:

- 1) orienta le politiche culturali della Fondazione;
- 2) promuove la presenza della Fondazione nelle sedi adeguate;
- 3) contribuisce a promuovere e facilita l'utilizzo delle strutture e del patrimonio della Fondazione da parte del mondo della scuola;
- 4) collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore per l'elaborazione dei programmi annuali della Fondazione ed è garante della scientificità degli stessi;
- 5) contribuisce a promuovere i programmi e le manifestazioni.

IL DIRETTORE

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, può nominare un Direttore, che può fungere anche da sovrintendente alla Biblioteca ed all'Archivio, il quale:



- cura l'esecuzione ed il coordinamento delle attività deliberate dal Consiglio nell'ambito dell'autonomia definita dal regolamento;
- gestisce la Biblioteca e l'Archivio;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione la proposta del piano annuale di sviluppo, con una previsione dei costi nelle varie categorie;
- risponde al Consiglio di Amministrazione per la realizzazione dei programmi, operando in collegamento con il Comitato Scientifico;
- assicura la realizzazione dei programmi previsti, nel rispetto del budget approvato.

Il Direttore, che non può essere assunto quale dipendente della Fondazione, viene nominato per un anno, può essere rinnovato ed ha diritto ad un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 13

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori de Conti costituito da tre membri effettivi, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi ed esercita le sue funzioni con diritto - dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni del Consiglio Di Amministrazione e del Comitato Scientifico senza diritto di voto.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 14

- 1) La Biblioteca e l'Archivio Vagliani che costituiscono il patrimonio di dotazione, comprendono il materiale descritto nella perizia allegata all'atto costitutivo.
- 2) La proprietà della Biblioteca e dell'Archivio è trasferita alla Fondazione con l'atto di Fondazione, mentre il possesso di tutti i beni verrà trasferito non appena saranno stati



[Handwritten signature]

approntati i locali e le condizioni necessarie per esporre al pubblico i beni oggetto del patrimonio di dotazione.

3) Avvenuta la costituzione della Fondazione, il Consiglio nominerà, nella sua prima seduta, i membri del Comitato Scientifico ed il Direttore, a meno che i Fondatori non l'abbiano già nominato nell'atto costitutivo.

ESTINZIONE

ART. 15

La Fondazione si estingue:

- nel caso di sopravvenuta impossibilità dello scopo della Fondazione;
- nel caso di insufficienza del patrimonio della Fondazione per il raggiungimento dello scopo;
- nel caso in cui, entro tre anni dalla stipula dell'atto di fondazione, non siano state approntate tutte le condizioni per la conservazione e l'esposizione del patrimonio di dotazione e non sia stata aperta al pubblico l'esposizione dello stesso.

In caso di estinzione della Fondazione, l'intero patrimonio librario verrà destinato alla Biblioteca Civica di Torino, quello archivistico all'Archivio della Città di Torino ed i beni residui saranno destinati al soddisfacimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 16

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto, le norme del Codice Civile e del D.P.R.n. 616 del 24 febbraio 2000.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì

